SOSPENSIONE RATE MUTUI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 26 MARZO AL 3 APRILE 2026 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO E DEL COMUNE DI AMANDOLA IN PROVINCIA DI FERMO

L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.208 del 14 agosto 2026, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2026, ha disposto che i soggetti **titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili** ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, ubicati **nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Amandola in provincia di Fermo** colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 possano richiedere la **sospensione del pagamento delle rate dei medesimi mutui**.

Il diritto alla sospensione può essere esercitato, **previa presentazione di autocertificazione del danno subito** resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **fino all'agibilità o all'abitabilità dei predetti immobili** e comunque **non oltre** la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, attualmente prevista il **23 luglio 2027**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e **resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo**, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca **senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria**. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Nel caso di **sospensione dell'intera rata** (quota capitale + quota interessi), **saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione**. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo. In caso di **sospensione della sola quota capitale**, alla ripresa dell'ammortamento **non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione**.

I clienti interessati dovranno sottoscrivere la **richiesta di sospensione entro e non oltre 30 giorni a partire dal 17 settembre 2026**, data di pubblicazione del presente Avviso.

Come richiedere la sospensione

Entra nella tua Area Riservata, digita "**Sospensione mutui**", seleziona la tipologia "Sospensione Banca" e clicca su RICHIEDI.